DISPOSIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI IN SERVIZIO NEL TERRITORIO DI TRIESTE; ASSEGNAZIONE DI DUE MILIARDI AL COMMISSARIO GENERALE DEL TERRITORIO ANZIDETTO PER PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA; AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI 700 MILIONI PER L'UNIVERSITA' DI TRIESTE E CONVERSIONE DI ALCUNI MUTUI CONCESSI DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Art. 7

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Versione in vigore dal 31 marzo 1955, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli Enti locali in servizio nel territorio di Trieste; assegnazione di due miliardi al Commissario generale del territorio anzidetto per provvedimenti di emergenza; autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Universita' di Trieste e conversione di alcuni mutui concessi dal Governo militare alleato
Estremi	Legge 19 marzo 1955, n. 112
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-del-personale-dello-stato-e-degli-enti-locali/art-7-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Trieste e conversione di alcuni mutui concessi dal Governo militare alleato · Art. 7